

# ANTIRICICLAGGIO

## LE NUOVE REGOLE (RESTRITTIVE) PER L'USO DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE

Riferimenti:

Artt. 49, 51 e 58, D.Lgs. n. 231/2007

Circolare Agenzia Entrate 7.3.2008, n. 18/E

Circolare MEF 20.3.2008, n. prot. 33124

Con la pubblicazione sulla GU del D.Lgs. n. 231/2007, in aggiunta alla revisione della normativa riguardante gli obblighi antiriciclaggio a carico di una vasta platea di soggetti, sono state modificate le regole in tema di:

- uso del denaro contante ;
- **utilizzo degli assegni** bancari o postali nonché degli assegni circolari e dei vaglia postali o cambiari;
- **utilizzo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.**

**N.B.** Le nuove disposizioni entreranno **in vigore a decorrere dal 30.4.2008.**

Recentemente il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare 20.3.2008, n. 33124, ha fornito una serie di chiarimenti, di seguito riportati.

### LE NUOVE REGOLE PER L'UTILIZZO DEGLI ASSEGNI

#### **DISCIPLINA IN VIGORE FINO AL 29.4.2008**

In base a quanto previsto dall'art. 1, DL n. 143/91, convertito dalla Legge n. 197/91, ed in vigore fino al 29.4.2008, sugli assegni postali, bancari e circolari e sui vaglia postali e cambiari relativi ad **importi superiori ad €12.500** devono essere indicati:

- il nome o la ragione sociale del **beneficiario**;
- la clausola di **non trasferibilità**.

Beneficiario e clausola di non trasferibilità vanno indicati dal soggetto che emette l'assegno nel momento in cui lo stesso è relativo ad un importo superiore al predetto limite di €12.500.

In caso di violazioni riguardanti l'utilizzo degli assegni, l'art. 5 del citato DL n. 143/91 prevede che **spetta all'azienda di credito o alle Poste** che accetta in versamento l'assegno ovvero a quella che ne effettua l'estinzione **segnalare al MEF l'irregolarità entro 30 giorni**.

A tali violazioni è applicabile una **sanzione fino al 40% dell'importo trasferito**.

#### **DISCIPLINA IN VIGORE DAL 30.4.2008**

L'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 prevede che, a **decorrere dal 30.4.2008**, le **banche e le Poste** sono tenute a **rilasciare**, in linea generale, moduli di assegni **muniti della clausola di non trasferibilità**.

La clausola di **non trasferibilità** dovrà inoltre essere apposta **anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari**.

Il rilascio di moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari **in forma libera**, ossia **senza la clausola di non trasferibilità** sarà possibile:

⇒ solo a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una **specificata richiesta scritta** alla banca ovvero alle Poste;

⇒ **pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo**, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.3.2008, n. 18/E *“l’introduzione di tale novità **non modifica, e quindi, non fa venir meno l’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto...**”*.

Nella citata Circolare n. 18/E inoltre viene evidenziato che **per il versamento dell’imposta di bollo** dovuta, le aziende di credito e le Poste **possono utilizzare le modalità del c.d. “versamento virtuale”** e che tale modalità di assolvimento dell’imposta va **riportata sull’assegno/vaglia** emesso in forma libera.


**Detti assegni e vaglia trasferibili:**

⇒ potranno essere utilizzati **esclusivamente per importi inferiori a €5.000**;

⇒ dovranno riportare, **per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità**.

Il citato art. 49 dispone inoltre che:

- sugli **assegni bancari e postali** emessi per **importi pari o superiori a € 5.000** (che non possono mai essere privi della clausola di non trasferibilità);
- sugli **assegni circolari e vaglia postali e cambiari** (indipendentemente dall’importo);
- è sempre necessario indicare il **nome o la ragione sociale del beneficiario**.



Allo scopo di consentire l’attività di accertamento e contrasto al riciclaggio, le banche e le Poste saranno inoltre tenute a fornire ai soggetti autorizzati a richiedere informazioni ex art. 7, DPR n. 605/73 (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.) i **dati identificativi ed il codice fiscale:**

- dei **soggetti ai quali sono stati rilasciati moduli di assegni in forma libera**;
- dei **soggetti che hanno presentato tali assegni per l’incasso**.

In merito a quanto sopra il MEF nella citata Circolare n. 33124 ha chiarito quanto segue:

**-1-** gli assegni liberi emessi, per importi inferiori a € 12.500, anteriormente al 30.4.2008 ed incassati successivamente saranno considerati regolari;

**-2-** gli assegni emessi dal 30.4.2008, per importi pari o superiori a € 5.000 senza l'indicazione del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità, saranno comunque pagati dalla banca/Poste. Tuttavia queste ultime comunicheranno tale irregolarità al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**-3-** le scorte di carnet di assegni in giacenza presso banche/Poste potranno essere utilizzate anche successivamente al 29.4.2008, previa apposizione su ogni assegno della barratura sull'indicazione del limite di € 12.500 nonché della clausola di non trasferibilità.;

**-4-** i carnet di assegni in possesso della clientela alla data del **29.4.2008** potranno essere **utilizzati anche successivamente** con il rispetto dei nuovi limiti;

**-5-** per i moduli di **assegni ritirati dalla clientela fino al 29.4.2008** ed utilizzati successivamente **non è dovuta l'imposta di bollo di € 1,50**; in ogni caso il loro utilizzo dovrà essere effettuato rispettando i nuovi limiti;

**-6-** in caso di girata, l'indicazione del codice fiscale del girante è sempre necessaria anche con riferimento agli assegni rilasciati anteriormente al 30.4.2008; in mancanza del codice fiscale del girante la banca/Poste non effettueranno il pagamento dell'assegno; la nullità della girata *“sarà operativa anche qualora il girante sia sprovvisto del codice fiscale”*, nonché *“qualora il codice fiscale del girante sia manifestamente errato”*;

**-7-** in presenza di una girata effettuata *“per conto di un diverso soggetto titolare della convenzione di assegno (ad es. una persona giuridica) il codice fiscale da indicare è quello del soggetto titolare del medesimo rapporto (nell'esempio la persona giuridica)”*;

**-8-** non è necessaria l'apposizione del codice fiscale da parte del giratario che pone all'incasso l'assegno emesso in forma libera o non trasferibile qualora egli sia stato già identificato dalla banca/Poste o venga identificato al momento dell'incasso medesimo;

**-9-** la regolarità delle girate sarà controllata dalla banca/Poste tenendo conto della firma di girata, della regolarità formale del codice fiscale nonché della sua compatibilità con la firma di girata, semprechè ciò non risulti possibile come nel caso, ad esempio, di firma illeggibile ovvero di firma apposta dal giratario per conto di un altro soggetto.

Il comma 6 dell'art. 49 in esame dispone infine che gli **assegni emessi all'ordine del traente** (c.d. assegni “m.m.”, me medesimo) potranno essere girati **unicamente per l'incasso ad una banca o alle Poste**, inibendo quindi la possibilità di essere oggetto di trasferimento, ossia di girare a terzi tali assegni. Ciò indipendentemente dall'importo trasferito; come confermato dal MEF, infatti, *“tali assegni potranno essere emessi anche per importi superiori a 5.000 euro”*. Inoltre, per gli assegni in esame *“non è richiesta l'indicazione del codice fiscale del traente che gira per l'incasso il titolo”*.

#### **LA COMUNICAZIONE AL MEF DELLE VIOLAZIONI ALL'USO DEGLI ASSEGNI**

L'art. 51 del citato Decreto n. 231/2007 prevede espressamente al comma 2 che, qualora si verificano **infrazioni al corretto uso degli assegni**, il soggetto tenuto a darne **comunicazione al MEF entro 30 giorni** è la **banca/Poste** che **accetta in versamento** l'assegno “non regolare” ovvero **effettua l'estinzione** dell'assegno “non regolare”.

#### **SANZIONI**

Per le violazioni riguardanti le disposizioni sopra esaminate ed in particolare in presenza di:

- assegni bancari e postali di importo superiore ad € 5.000 ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari emessi **senza indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità**;
- assegni emessi all'ordine del traente non girati direttamente per l'incasso;

l'art. 58 del citato Decreto n. 231/2007 prevede l'applicazione di una **sanzione dall'1% al 40% dell'importo trasferito**.

#### **LE NUOVE REGOLE PER L'UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE**

Il citato art. 49 definisce altresì le nuove modalità con le quali possono essere utilizzati i libretti di deposito bancari o postali al portatore. In particolare, **a decorrere dal 30.4.2008**, è previsto che:

⇒ il **saldo** dei libretti di deposito al portatore **non può essere pari o superiore a € 5.000** (tale limite **fino al 29.4.2008** è pari ad **€ 12.500**).

Per i libretti di deposito **esistenti al 30.4.2008** con un **saldo pari o superiore a € 5.000**, il **portatore** dovrà provvedere, **entro il 30.6.2009**:

– ad **estinguere il libretto**;

ovvero

– a ridurre il relativo **saldo** ad un somma **inferiore al predetto limite di € 5.000**;

⇒ in caso di **trasferimento** di libretti di deposito al portatore, il **cedente** è tenuto a **comunicare i dati identificativi del beneficiario**, nonché la **data del trasferimento** alla banca o alle Poste **entro 30 giorni**.

In merito a tale aspetto nella citata Circolare n. 33124 è evidenziato che per i **libretti emessi fino al 29.4.2008 e presentati per l'incasso successivamente** a tale data *“se il cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente) non c'è infrazione”* e pertanto né la banca né le Poste effettueranno la prescritta comunicazione al MEF. In mancanza dell'autocertificazione del cessionario, il cedente deve far pervenire, entro 30 giorni dalla presentazione del libretto per l'incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto.

#### **SANZIONI**

L'art. 58 del citato Decreto n. 231/2007 prevede:

- per i libretti di deposito al portatore con **saldo superiore ad € 5.000** la sanzione **dal 20% al 40%** del saldo;
- per i libretti di deposito al portatore **esistenti al 30.4.2008** con saldo pari o superiore al limite di € 5.000 per i quali **entro il 30.6.2009 non si provveda alla riduzione del saldo ovvero all'estinzione**, la sanzione **dal 10% al 20%** del saldo;
- in caso di **mancata comunicazione entro 60 giorni** dei dati richiesti nei casi di **trasferimento del libretto di deposito**, la sanzione **dal 10% al 20%** del saldo.

#### **MONEY TRANSFER**

Con riferimento alle attività c.d. di **“money transfer”**, a decorrere **dal 30.4.2008**, è previsto che i trasferimenti di denaro **non potranno superare € 2.000**. Tale importo potrà essere **elevato fino ad € 5.000** nel caso in cui il soggetto che effettua l'operazione produca **idonea documentazione attestante la congruità della stessa** (ad esempio, acquisto di una casa nel Paese d'origine, necessità improvvisa della famiglia).

La disposizione sopra descritta ha il chiaro intento di evitare che tale forma di trasferimento del denaro contante sia utilizzata per fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Sul punto, nella Relazione accompagnatoria del Decreto in esame, è specificato che *“la nuove regolamentazione, più severa dell'attuale, è tesa ad evitare che il servizio di money transfer sia utilizzato per operazioni illecite, quali il trasferimento di proventi di frodi fiscali, il pagamento di merci di contrabbando, il finanziamento di gruppi terroristici”*.

Nell'ambito della citata Circolare n. 33124 si riscontrano i seguenti chiarimenti:

**1-** il divieto di trasferimento è **riferibile soltanto all'invio dei fondi** e non alla loro ricezione;

**2-** il concetto di **operazione frazionata è applicabile esclusivamente al limite di € 5.000** e pertanto possono essere effettuati anche più trasferimenti di importo inferiore a € 2.000, semprechè *“l'importo complessivo dell'operazione non risulti, per effetto dell'applicazione del principio di frazionamento, pari o superiore a 5.000 euro”*.

## **CONTI ANONIMI**

L'art. 50, D.Lgs. n. 231/2007 dispone infine (riproponendo di fatto le misure già vigenti) il **divieto**, a decorrere **dal 29.12.2007**:

1. di **apertura** di conti o libretti di risparmio **in forma anonima o con intestazione fittizia**;
2. di **utilizzo** di conti o libretti di risparmio **in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.** ■